

Le nuove misure sanzionatorie collegate alle dichiarazioni

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Con il **D.Lgs. 87/2024**, cosiddetto Decreto “sanzioni”, sono state apportate **diverse modifiche al D.Lgs. 471/1997**, in relazione, in particolare, alla misura delle sanzioni previste.

Il Decreto prevede, in riferimento alle violazioni relative alle **dichiarazioni Irpef e Irap**, alle **violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta** e alle **violazioni relative alla dichiarazione Iva e ai rimborsi**:

- la **riduzione delle sanzioni**, con la **fissazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura predeterminata** (in luogo solitamente di una misura ricompresa tra un minimo e massimo), **coincidente con il valore minimo previsto dalla legislazione vigente**;
- uno **specifico trattamento sanzionatorio quando il contribuente**, pur avendo omesso di presentare nei termini la dichiarazione dei redditi o avendo presentato una dichiarazione infedele, **si attivi per presentare comunque la dichiarazione omessa** (e cioè quella oltre i 90 giorni) **ovvero una dichiarazione integrativa per rimuovere l'infedeltà**, entro e non oltre i termini di decadenza dell'attività di controllo e, comunque, prima che sia iniziata qualunque attività da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Tale secondo “trattamento”, collegato alla **dichiarazione presentata oltre i 90 giorni**, è previsto a seguito dell'introduzione del nuovo comma 1-*bis*, all'interno dell'[articolo 1, D.Lgs. 471/1997](#), il quale afferma: “*Se la dichiarazione omessa è **presentata con ritardo superiore a novanta giorni** ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, **si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo**. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo*”.

Di seguito, nell'ipotesi in cui, dalla dichiarazione integrativa, emerga un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a

quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la **sanzione aumentata al doppio**, come previsto dal nuovo comma 2-*bis*, dell'[articolo 1, D.Lgs. 471/1997](#).

Inoltre, risulta **abrogata la previsione dell'interdizione temporanea dalle cariche di amministratore della banca, società o ente nei casi di recidiva nelle violazioni degli obblighi degli operatori finanziari**, di cui all'[articolo 10, D.Lgs. 471/1997](#).

Nella successiva tabella, in relazione alle principali violazioni, vengono poste a confronto **le sanzioni ante e post-riforma**.

VIOLAZIONE	DISPOSIZIONE NORMATIVA	SANZIONE VIOLAZIONI ANTE SETTEMBRE	SANZIONE 1° VIOLAZIONI POST SETTEMBRE
Omessa presentazione della dichiarazione	Articolo 1, D.Lgs. 471/1997 (imposte dirette)	Dal 120% al 240% delle imposte dovute o delle ritenute non versate	120%, con un minimo di 250 euro
Dichiarazione infedele	Articolo 5, D.Lgs. 471/1997 (Iva)	Dal 90% al 180% delle imposte dovute o delle ritenute non versate	70%, con un minimo di 150 o 250 euro per la dichiarazione del sostituto d'imposta
Dichiarazione infedele fraudolenta	Articolo 2, D.Lgs. 471/1997 (ritenute)	Dal 135% al 270% delle imposte dovute o delle ritenute non versate	Dal 105 al 140% delle imposte dovute o delle ritenute non versate
Dichiarazione infedele relativa redditi prodotti all'estero	Articolo 1, D.Lgs. 471/1997 (imposte dirette)	Dal 90% al 180% delle imposte dovute o delle ritenute non versate, aumentata di 1/3	70% senza alcun aumento
Omessa/infedele fatturazione documentazione delle operazioni imponibili Iva	Articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (Iva)	Dal 90% al 180% dell'imposta dell'imposta	70% dell'imposta
Omessa/infedele fatturazione documentazione delle operazioni non imponibili Iva o esenti	Articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997 (Iva)	Dal 5% al 10% del corrispettivo	5% del corrispettivo
Omessa/infedele memorizzazione trasmissione telematica	Articolo 6, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997 (Iva)	Dal 90% al 180% dell'Iva dell'Iva	70% dell'Iva



corrispettivi

Indebita detrazione [Articolo 6, comma 6](#), 90% dell'Iva

Iva [D.Lgs. 471/1997](#) (Iva)